Determinazione n. 50/2008

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 giugno 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Taranto è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari dal 1997 al 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Gemma Tramonte e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1997 al 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1997 al 2006 –

corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Taranto, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Gemma Tramonte — *f.to* Mario Alemanno

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO*, PER GLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1997 AL 2006

SOMMARIO

Premessa. – 1. Quadro normativo di riferimento. – 2. Organi di amministrazione e controllo. – 3. Personale. – 4. Processo di informatizzazione. – 5. Incarichi di consulenza. – 6. Attività dell'Ente. – *6.1* Pianificazione e sviluppo del porto. – *6.2* Attività promozionale. – *6.3* Servizi di interesse generale. – *6.4* Manutenzione ordinaria e straordinaria. – *6.5* Opere di grande infrastrutturazione. – *6.6* Gestione delle autorizzazioni. – *6.7* Traffico porturale. – 7. Gestione finanziaria e patrimoniale. – *7.1* Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate. – *7.2* Situazione amministrativa e andamento dei residui. – *7.3* Conto economico. – *7.4* Situazione patrimoniale. – 8. Iniziative in materia di *security*. – 9. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Taranto[1] relativa agli anni dal 1997 al 2006.

[1] In ordine agli esercizi 1995 e 1996 la Corte ha riferito con relazione trasmessa al Parlamento unitamente alla determinazione n. 13/98 del 6 marzo 1998 (Atti Parlamentari Doc. XV 13^ legislatura vol. n. 96).

1. Quadro normativo di riferimento

L'autorità portuale di Taranto è stata istituita dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 successivamente modificata ed integrata.

Il quadro normativo, oltre alla citata legge fondamentale 84/1994 (e successive modifiche e integrazioni) è stato ulteriormente ampliato da altri provvedimenti legislativi, tra i quali sono da segnalare:

- legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino e ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84/1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, l'esercizio di attività rientranti nel ciclo operativo della medesima impresa concessionaria;
- art. 14, comma 2, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale è stato stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'art. 17 bis del decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge 248/2006, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, anche per gli esercizi 2006 e 2007, nel limite, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*";

- decreto legge n. 81/2007, convertito nella legge n. 123/2007, che demanda al Governo di adottare un regolamento per la disciplina delle tasse portuali e dei diritti marittimi.

Sono altresì da segnalare:

- i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996, con i quali sono stati rispettivamente individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali;
- il decreto ministeriale n. 585 del 31 marzo 1995, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino;
- il decreto ministeriale n. 132 del 6 febbraio 2001, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, *l'International Maritime Organization* (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice internazionale per la sicurezza delle Navi e delle Istallazioni Portuali (ISPS Code). Tale Organizzazione, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti e agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

2. Organi di amministrazione e controllo

L'Autorità portuale di Taranto è stata istituita dall'art. 6, comma 1, della legge n. 84/1994 quale ente di diritto pubblico, titolare delle sole funzioni pubblicistiche e non delle attività imprenditoriali che, nella relativa area di intervento, sono svolte da privati. L'Autorità è dotata di autonomia amministrativa, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge di riordino e dalle successive modificazioni. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero dei Trasporti.

L'Ente opera avvalendosi dell'assetto ordinamentale fissato normativamente che si articola, ai sensi dell'art. 7 della legge 84/1994, nel Presidente, nel Comitato portuale, nel Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e nel Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Il Presidente dell'Ente portuale è titolare di un ampio complesso di attribuzioni: ha la rappresentanza dell'Ente, presiede il Comitato portuale e provvede al coordinamento delle varie attività che si svolgono nel porto; è titolare di poteri autoritativi ed autorizzativi in materia di servizi, operazioni portuali e di concessioni di aree e banchine (di durata inferiore a quattro anni).

Il Comitato portuale[2], composto da nove membri di diritto e da rappresentanti di determinate categorie, è l'organo deliberante dell'Ente cui le norme demandano di approvare il piano operativo triennale, di adottare il piano regolatore portuale, di approvare la relazione annuale sulle attività, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il regolamento di contabilità. Nomina altresì il Segretario generale e delibera la pianta organica dell'Ente, sottoposta alla approvazione del Ministero vigilante.

Il Segretariato generale si articola nel Segretario Generale e nella struttura di supporto costituita dalla Segreteria tecnico-operativa. Il Segretario Generale, a norma dell'art. 10 della legge 84/1994, è preposto alla Segreteria tecnico-Operativa, provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell' Autorità,

[2] Il Comitato portuale è composto dal Presidente della Autorità che lo presiede, dal comandante del porto dove ha sede l'Autorità portuale, da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, da un dirigente del competente ufficio del genio civile per le oo.mm. in rappresentanza del Ministro delle infrastrutture, dal presidente della giunta regionale, dal presidente della provincia, dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto, dal presidente della camera di commercio, da sei rappresentanti delle categorie degli armatori, industriali, imprenditori di cui agli artt, 16 e 18, spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori operanti nell'ambito portuale, da sei rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nel porto.

elabora il piano regolatore portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato portuale, dando esecuzione alle direttive del Presidente, riferisce al Comitato portuale sullo stato di avanzamento dei piani d'intervento e di sviluppo delle strutture portuali.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e i rimanenti dal Ministro dei Trasporti.

Esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e scritture contabili ed effettua trimestralmente verifiche di cassa, redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce annualmente al Ministero vigilante. Assiste alle sedute del Comitato portuale.

2.1. Presidente

Dopo il periodo iniziale di commissariamento (la nomina del commissario e del commissario aggiunto è stata effettuata con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione del 17 gennaio 1995), l'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Taranto è stato conferito con decreto ministeriale 18 ottobre 1996 per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di notifica del decreto stesso.

Alla scadenza del mandato, nelle more del perfezionamento del procedimento di nomina del nuovo Presidente, con decreto del Ministero dei Trasporti è stato nominato un Commissario che ha svolto la sua attività dal novembre 2000 al 2 febbraio 2001, data di nomina del nuovo Presidente, il cui mandato, scaduto il 2 aprile 2005, è proseguito in regime di prorogatio fino al 2 maggio dello stesso anno.

Il successivo Presidente è stato nominato con decreto ministeriale del 15 aprile 2005. Avverso tale decreto è stato inoltrato ricorso al TAR della Regione Puglia con domanda cautelare di sospensiva che ha avuto accoglimento. Conseguentemente, il Ministero vigilante con provvedimento del 24 giugno 2005 ha nominato il Commissario e il Commissario aggiunto e, a seguito del rigetto dell'appello presentato dal Presidente dell'Autorità avverso la citata ordinanza di sospensiva del TAR Puglia e delle dimissioni del commissario in carica, ha nominato un nuovo Commissario e un nuovo Commissario aggiunto con decreti datati, rispettivamente, 23 dicembre 2005 e 16 marzo 2006.

Avendo il TAR Puglia, con sentenza n° 1175/2006, annullato nel merito il citato decreto di nomina del Presidente, il Ministero vigilante, con decreto del 24 febbraio 2006, ha confermato nell'incarico il Commissario in carica.

Con successivo decreto del 5 aprile 2007 è stato nominato l'attuale Presidente dell'Autorità portuale di Taranto.

L'indennità di carica prevista per il Presidente dall'art. 7 comma 2 della legge n. 84/1994 è stata rapportata, con decreto del Ministro dei Trasporti 10 luglio 1997, al trattamento economico del Segretario Generale, maggiorato del 30%.

Con decreto 31 marzo 2003 il Ministro dei Trasporti, poiché il precedente decreto del 1997 aveva dato adito a trattamenti economici notevolmente disomogenei, ha rideterminato i compensi dei Presidenti e, al fine di disciplinare la materia in modo più organico, ha individuato due fasce di Autorità portuali sulla base dei volumi di traffico, stabilendo, per ciascuna di esse, un coefficiente (con riferimento al trattamento economico previsto per i dirigenti generali), in base al quale determinare l'emolumento. Con il medesimo provvedimento è stata altresì precisata la omnicomprensività del compenso, dando così soluzione alle incertezze circa il rimborso di alcune spese.

Con il suddetto provvedimento ministeriale si è, quindi, stabilito che ai Presidenti delle Autorità con un volume di traffico medio annuo superiore a 17 milioni di tonnellate di merci, o a 500.000 TEUS, compete una indennità annuale pari al "trattamento economico fondamentale"[3] del dirigente di prima fascia del Ministero, moltiplicato per il coefficiente 2,6. Il coefficiente per le rimanenti Autorità è pari a 2,2.

Con nota del 28 luglio 2006 il Ministero dei Trasporti ha comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso dei Presidenti è rideterminato tenendo conto del nuovo "trattamento economico fondamentale" previsto per i dirigenti di I fascia dal CCNL del biennio economico 2004-2006.

L'importo complessivo dei compensi annui corrisposti al Presidente (o al Commissario) è indicato nel prospetto che segue :

1997-2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
109.844	140.615	156.704	164.197	169.090	231.590	295.452

[3] Il trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di I fascia da prendere a base, ai sensi dell'art, 1 del D.M. 31.3.2003 per l'applicazione dei coefficienti, è formato dallo stipendio tabellare aumentato della retribuzione di posizione

2.2. Comitato portuale

Il Comitato portuale è stato costituito in data 8 gennaio 1996 per il quadriennio 1996-2000; è stato rinnovato in data 2 aprile 2001 ed ancora ricostituito in data 9 maggio 2005.

Ai membri del Comitato è stato corrisposto per ogni riunione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 84/1994, un gettone di presenza, quantificato con delibera del Comitato n. 2/1998 in 150.000 lire (euro 77,47), in attesa della emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti che doveva fissare i limiti massimi stabiliti per ciascuna delle categorie e classi di cui all'art. 4 della legge in questione.

Il gettone di presenza nel 2000, con delibera del Comitato Portuale n. 23/2000, è stato rideterminato in 250.000 lire (euro 129,11).

Tale importo, in base alle disposizioni della legge finanziaria 2006, è stato ridotto del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (116 euro).

2.3. Segretario Generale

L'incarico di Segretario Generale, conferito dal Comitato Portuale in data 21 dicembre 1996 (delibera 1/96), è stato rinnovato il 9 aprile 2001 (delibera 1/01). Al termine del quadriennio, con decreto del Presidente dell'Ente è stato nominato Segretario facente funzioni, fino alla nomina del nuovo Presidente, il dirigente del Servizio Affari Generali della Autorità Portuale; l'incarico è stato revocato con decreto del Commissario in data 21 luglio 2005.

Nel periodo luglio 2005-luglio 2007 l'Autorità, presieduta da un Commissario, non ha avuto il Segretario Generale.

L'attuale Segretario Generale è stato nominato con delibera del Comitato Portuale n. 3/07 del 20.6.2007, con decorrenza dal 14.7.2007.

Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è stato regolato dal CCNL per i dirigenti delle aziende industriali (CIDA) con l'applicazione dell'accordo nazionale Assoporti stipulato il 17 marzo 1982 tra i dirigenti dei Consorzi autonomi, Enti portuali e la stessa Associazione e recepito dall'ex Ministro della marina mercantile.

Il trattamento economico annuo lordo, pari a 83.167 euro (161.034.300 lire), è stato attribuito al primo Segretario all'atto della nomina, con delibera del Comitato portuale 4/97. In sede di rinnovo dell'incarico (in data 9 aprile 2001), il trattamento economico è stato determinato secondo il CCNL per i dirigenti industriali sottoscritto il 22 maggio 2000.

Il trattamento economico dell'attuale Segretario Generale è pari a 139.533 euro, determinato sulla base del CCNL 2004-2008 relativo ai dirigenti delle Autorità portuali, compresi i Segretari Generali, sottoscritto il 18 aprile 2005.

2.4. Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è stato nominato con decreto del Ministro dei Trasporti in data 8 gennaio 1996, rinnovato con decreti ministeriali del 20 febbraio 2000 e del 30 marzo 2004.

La misura dei compensi per i componenti del Collegio dei revisori dei conti è stata stabilita con decreto ministeriale 6 febbraio 1996, in via provvisoria e salvo conguaglio, in 5.354 euro annui lordi per il Presidente e in euro 4.462 per i componenti effettivi. Ai membri supplenti è stata corrisposta una indennità pari al 20% di quella stabilita per i membri effettivi.

Con il decreto del Ministro dei Trasporti 31 marzo 2003, i compensi sono stati modificati con gli stessi criteri con i quali è stata determinata l'indennità spettante al Presidente, con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno. Al Presidente è stato così corrisposto un compenso pari ad euro 7.600, mentre ai membri effettivi un compenso di 6.300 euro.

Nel periodo 2004 – 2006 il compenso del Presidente è stato pari a 9.200 euro, quello dei componenti effettivi a 7.600 euro. Per i membri supplenti il compenso è stato pari a 1.600 euro.

Le menzionate misure sono state ridotte del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2006.